
SOCI

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO DELIETI
Avvocato

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

MASSIMO DELLI
Consulente del Lavoro

CONTATTI

PARMA, 43121
Stradello Marche n.6,
Tel.+39 0521 237578

LANGHIRANO, 43013
Via XX Settembre n.6,
Tel.+39 0521 853 989

Mail: info@studiofurlotti.it
Sito: www.studiofurlotti.it

OGGETTO: Per i forfetari la soglia di redditi di lavoro dipendente rimane a 35.000 euro

La legge di bilancio 2026 ha confermato l'innalzamento a 35.000 euro della soglia di redditi da lavoro dipendente o assimilati per l'applicazione del regime forfetario.

Per il periodo di imposta 2026 possono quindi accedere al regime agevolato anche i soggetti che nel 2025 hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilati o pensioni per un importo non superiore a 35.000 euro.

Salvo modifiche, dal 2027 il limite sarà ridotto a 30.000 euro.

Il calcolo della soglia si basa sul criterio di cassa, prendendo in considerazione i redditi effettivamente percepiti nell'anno, inclusi quelli erogati entro il 12 gennaio dell'anno seguente.

Nel computo devono essere integrati sia i redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero che i premi di risultato soggetti a imposta sostitutiva, mentre restano esclusi i contributi previdenziali, le somme esenti e gli arretrati a tassazione separata.

Operativamente, l'importo complessivo è individuabile nella Certificazione Unica.

L'obbligo di verifica della soglia decade se il rapporto di lavoro è cessato nel 2025. Tuttavia, il limite rimane rilevante qualora, al 31 dicembre dello stesso anno, il contribuente risulti titolare di un trattamento pensionistico o abbia intrapreso una nuova attività lavorativa ancora in corso.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani